

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 157 del 25 febbraio 2002

**SIRCA - D.G.R. N. 446/02 - Modifica Regolamento delle Strade del Vino in Campania - Legge 27 luglio 1999, n. 268 - DPGR n. 2212/01.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

con deliberazione n. 3504 del 20.7.01 ad oggetto "Legge 27 luglio 1999, n. 268 "Disciplina delle Strade del Vino - Approvazione del Regolamento delle Strade del Vino in Campania (con allegato)", la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, il "Regolamento delle Strade del vino in Campania";

• con successivo DPGR n. 2212 del 15-10-01 ad oggetto "Disciplina delle Strada del Vino" - Emanazione del Regolamento delle Strade del Vino in Campania" è stato emanato il sopra citato Regolamento;

CONSIDERATO che con successiva D.G.R. n. 446 dell'8-2-02 sono state approvate le modifiche di seguito indicate:

Art. 10, punto 2 del Regolamento delle Strade del vino:

2. Ai fini del riconoscimento della "Strada del vino", il Comitato promotore di cui al comma 1. invia domanda in carta libera alla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - STAPA-CePICA in cui ricade in prevalenza il territorio della DOC/G oggetto di richiesta. Tale domanda va prodotta, per il 2002, entro il 31 maggio 2002; per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ciascun anno. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

a) il nome della "Strada del vino" e la zona di produzione delle uve di cui alla L. 164/92;

b) cartografia in scala 1:100.000 rappresentative del territorio della zona di produzione su cui insiste la "Strada del vino" e individuazione dei relativi percorsi;

c) l'elenco dei soggetti che partecipano al Comitato promotore;

d) l'indicazione del rappresentante delegato a rappresentare il Comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda.

Art. 10, punto 7 del Regolamento delle Strade del vino:

7. Fermo restando i vincoli di cui ai precedenti punti per quanto attiene la rappresentanza delle categorie e i requisiti minimi, un unico Comitato promotore può presentare la richiesta per più vini a denominazione di origine, comunque in ambito provinciale, a condizione che l'ipotesi progettuale risponda all'esigenza oggettiva del prodotto e del territorio in ordine alla valorizzazione integrata e alla integrazione dei percorsi.

Il vincolo relativo all'ambito provinciale non si applica nel caso di aree a denominazione di origine controllata confinanti e fortemente integrate per caratteristiche storiche, paesistiche e produttive".

Art. 12 del sopra citato Regolamento:

Art. 12 - Comitato Regionale per lo sviluppo delle "Strade del vino"

"Ai fini della armonizzazione delle iniziative e della definizione degli indirizzi programmatici e tecnici per lo sviluppo delle "Strade del vino" è istituito un Comitato consultivo, denominato "Comitato Consultivo per le Strade del vino", presieduto dall'Assessore regionale dell'Agricoltura o da suo delegato. Il Comitato è composto dai rappresentanti:

- dei Comitati di Gestione;
- delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio;
- delle CCIAA competenti per territorio;
- dell'Assessorato all'Agricoltura;
- dell'Assessorato al Turismo;
- dell'Assessorato Attività produttive;

- dell'Assessorato alla tutela dei beni paesistico-ambientati e culturali;
- dell'ERSAC;
- delle 4 Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale.

L'Assessore Regionale all'Agricoltura acquisisce il parere del Comitato in occasione della emanazione di nuovi indirizzi in materia, nella fase istruttoria delle richieste di riconoscimento delle "Strade del vino" e ai fini dell'impostazione di programmi promozionali per lo sviluppo delle stesse.

In occasione delle riunioni il Comitato può sentire, in considerazione degli argomenti trattati, i rappresentanti delle principali Associazioni di settore operanti in Campania.

Le sedute sono valide se sono presenti non meno di un terzo dei componenti.

Art 13. punto 1 del Regolamento delle Strade del vino:

1. I Comuni, le province e le Comunità Montane, possono partecipare al solo Comitato promotore. I Comuni e le Province dispongono, in merito alla localizzazione, della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta dei Comitati di gestione.

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla emanazione delle modifiche al Regolamento di cui all'oggetto - conformi a quelle approvate con la citata DGR n. 446 dell'8-2-02;

SU CONFORME PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA

#### DECRETA

Per i motivi riferiti in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo, di:

- emanare le seguenti modifiche al "Regolamento delle Strade del vino in Campania" approvate con DGR n. 446 dell'8.2.02;

Art. 10, punto 2 del Regolamento delle Strade del vino:

2. "Ai fini del riconoscimento della "Strada del vino" il Comitato promotore di cui al comma 1. invia domanda in carta libera alla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - STAPA-CePICA in cui ricade in prevalenza il territorio della DOC/G oggetto di richiesta. Tale domanda va prodotta, per il 2002, entro il 31 maggio 2002; per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ciascun anno. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- e) il nome della "Strada del vino" e la zona di produzione delle uve di cui alla L. 164/92;
- f) cartografia in scala. 1:100.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la "Strada del vino" e individuazione dei relativi percorsi;
- g) l'elenco dei soggetti che partecipano al Comitato promotore;
- h) l'indicazione del rappresentante delegato a rappresentare il Comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda.

Art. 10, punto 7 del Regolamento delle Strade del vino:

7. Fermo restando i vincoli di cui ai precedenti punti per quanto attiene la rappresentanza delle categorie e i requisiti minimi, un unico Comitato promotore può presentare la richiesta per più vini a denominazione di origine, comunque in ambito provinciale, e condizione che l'ipotesi progettuale risponda all'esigenza oggettiva del prodotto e del territorio in ordine alla valorizzazione integrata e alla integrazione dei percorsi.

Il vincolo relativo all'ambito provinciale non si applica nel caso di aree a denominazione di origine controllata confinanti e fortemente integrate per caratteristiche storiche, paesistiche e produttive"

Art. 12 del sopra citato Regolamento:

Art. 12 - Comitato Regionale per lo sviluppo delle "Strade del vino"

"Ai fini della armonizzazione delle iniziative e della definizione degli indirizzi programmatici e tecnici per lo sviluppo delle "Strade del vino" è istituito un Comitato consultivo, denominato "Comitato Consultivo per le Strade del vino", presieduto dall'Assessore regionale dell'Agricoltura o da suo delegato. Il Comitato è composto dai rappresentanti:

- dei Comitati di Gestione;
- delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio;
- delle CCIAA competenti per territorio;

- dell'Assessorato all'Agricoltura;
- dell'Assessorato al Turismo;
- dell'Assessorato Attività produttive;
- dell'Assessorato alla tutela dei beni paesistico ambientali e culturali;
- dell'ERSAC,
- delle 4 Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale.

L'Assessore Regionale all'Agricoltura acquisisco il parere del Comitato in occasione della emanazione di nuovi indirizzi in materia, nella fase istruttoria delle richieste di riconoscimento delle "Strade del vino" e ai fini dell'impostazione di programmi promozionali per lo sviluppo delle stesse.

In occasione delle riunioni il Comitato può sentire, in considerazione degli argomenti trattati, i rappresentanti delle principali Associazioni di settore operanti in Campania.

Le sedute sono valide se sono presenti non meno di un terzo dei componenti.

Art. 13, punto 1 del Regolamento delle Strade del vino:

1. I Comuni, le Province e le Comunità Montane, possono partecipare al solo Comitato promotore. I Comuni e le Province dispongono, in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta dei Comitati di gestione.

- Inviare il presente Decreto al SeSIRCA e, quindi, al BURC per la successiva pubblicazione.

25 febbraio 2002

Bassolino